

CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),

della legge 30 marzo 2001, n. 152

L'anno \_\_\_\_2018\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_03\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_Aprile\_\_\_\_

TRA

CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA-ROMAGNA codice fiscale/ partita IVA 80064550371, con sede legale in Bologna, Via Lodovico Berti, 7, in persona del Presidente- Legale Rappresentante MARCO GRANELLI

E

l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.- Confartigianato) Ufficio Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Lodovico Berti, 7, in persona del sig. Venier Rossi nato a Pomponesco (MN) il 31/10/1957, Codice fiscale RSSVNR57R31G816M, nella sua qualità di Responsabile Regionale del suddetto ufficio e delegato dal Presidente e Legale Rappresentante Antonio Miele, nato a Pescopagano (PZ) il 31/01/1952, con Codice Fiscale MLINTN52A31G496Q

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;

- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno,

informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA-ROMAGNA e degli Enti e Associazioni Territoriali che ad essa aderiscono.

- l'Istituto di patronato e CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA-ROMAGNA hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1- Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA-ROMAGNA conferisce all'I.N.A.P.A. – Ufficio Regionale dell'Emilia Romagna – l'incarico di svolgere in favore degli Enti ad essa collegati e delle Associazioni Territoriali ad essa aderenti le attività di sostegno, informative, di consulenza, di formazione, di addestramento e di assistenza nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, relative a:

- Inquadramento ai fini di iscrizione in albi obbligatori, delle aziende e dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- Inquadramento previdenziale e relativi adempimenti, delle aziende e dei lavoratori dipendenti o autonomi;

- Inquadramento ai fini della assicurazione obbligatoria e facoltativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delle aziende e dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- Normativa, procedure e verifica dichiarazioni afferenti ai modelli RED- INPS e di altri Enti Previdenziali;
- Normativa, procedure e verifica dichiarazioni di responsabilità INPS per l'erogazione delle indennità agli invalidi civili, pensioni ed assegni sociali (modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS);
- Normativa, procedure e documentazione necessaria per la richiesta dell'ISEE e di tutte le prestazioni, tariffe o agevolazioni connesse a tale indicatore economico ed alle sue varianti;
- Normativa, procedure e verifica diritto alle detrazioni d'imposta nei confronti dell'INPS/e altri Enti Previdenziali;
- Ricognizione, studio e supporto normativo territoriale, nazionale ed internazionale sulle politiche di welfare in tutte le sue declinazioni.

**Resta inteso che tutta l'attività svolta nell'ambito della presente convenzione non modifica in alcun modo le prerogative e gli obblighi, sinora nascenti dallo svolgimento della predetta attività, in capo ai soggetti che ne siano i titolari.**

### **Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività**

L'Ufficio Regionale I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 anche su esplicita richiesta degli Enti collegati a CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA-ROMAGNA e delle Associazioni Territoriali ad essa aderenti.

L'I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'I.N.A.P.A. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

### **Articolo 3- Rimborso spese**

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro. Il Patronato I.N.A.P.A. e CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA-ROMAGNA in quanto Organizzazione promotrice, convengono che per le attività di cui all'art.1, oggetto della presente convenzione non sia dovuto alcun rimborso o corrispettivo. L'attività predetta è pertanto svolta a titolo gratuito.

### **Articolo 4- Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dal 01 gennaio 2018 ed è tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art.5.

### **Articolo 5- Recesso unilaterale**

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni

### **Articolo 6- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione**

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

### **Articolo 7- Riservatezza e trattamento dei dati personali**

E' fatto obbligo al personale I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. L'I.N.A.P.A. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

## Articolo 8 - Pubblicazione della convenzione

L'I.N.A.P.A. pubblica la convenzione sul proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

## Articolo 9- Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'I.N.A.P.A. e CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA-ROMAGNA, nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

## Articolo 10- Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

## Articolo 11- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

L'I.N.A.P.A. – Ufficio Regionale



CONFARTIGIANATO IMPRESE  
EMILIA-ROMAGNA



  
**Confartigianato**  
Imprese Emilia-Romagna